

STATUTO

**CUORI IN FESTA NIDO S.N.C.
DI MARIA FRANCO E VITO NISI
- IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN GIORGIO IONICO TA VIA
TOSCANA 1

Numero REA: TA - 257112

Codice fiscale: 03455430730

Forma giuridica: SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-07-2025 - Statuto completo	2
--	---

		 <i>Emilia Mobilio</i> <i>Notario</i>
	Numero 18468 del Repertorio	
	Numero 14415 di Raccolta	
	Atto costitutivo della società	
	"CUORI IN FESTA NIDO S.N.C. DI MARIA FRANCO E VITO NISI"	Registrato a Taranto
	- IMPRESA SOCIALE, con sede in Taranto	il 11 luglio 2025
	REPUBBLICA ITALIANA	al n. 11738 / 1T
	L'anno duemilaventicinque "2025" il giorno otto "08" del me-	esatti € 356,00
	se di luglio in Taranto e nel mio studio alla via Principe A-	
	medeo n.9. Innanzi a me Notaio Emilia MOBILIO, Notaio in Ta-	
	ranto, iscritta presso il Collegio Notarile del Distretto di	
	questa città	
	sono presenti i signori	
	FRANCO MARIA , nata a Taranto il 30 agosto 1982 ed ivi domici-	
	liata alla via Buccari n. 19, c.f.FRN MRA 82M70 L049Y e NISI	
	VITO , nato a Taranto il 17 gennaio 1983 ed ivi domiciliato	
	alla via Buccari n. 19, c.f. NSI VTI 83A17 L049W.	
	Detti comparenti, della cui identità personale Io Notaio so-	
	no certa, dichiarano di essere cittadini italiani e col pre-	
	sente atto stipulano e convengono quanto segue.	
	1) Art. 1 - Ragione sociale	
	E' costituita fra i comparenti ed ai sensi del D.Lgs. 24 mar-	
	zo 2006 n. 155, una società in nome collettivo senza scopo	
	di lucro sotto la ragione sociale "CUORI IN FESTA NIDO	
	S.N.C. DI MARIA FRANCO E VITO NISI" .	
	Art. 2 - Amministrazione, rappresentanza, direzione	
	1	

	I soci amministratori devono avere i seguenti specifici re-	
	quisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza:	
	- pieno godimento dei diritti civili;	
	- assenza di rapporti di lavoro di dipendenza presso enti	
	pubblici.	
	Entrambi i costituiti, che confermano di essere in possesso	
	dei prescritti requisiti specifici di onorabilità, professio-	
	nalità ed indipendenza, rivestono la carica di amministrato-	
	ri della società, con firma disgiunta fra loro, e agli stes-	
	si sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordina-	
	ria amministrazione, nonchè la firma sociale e la legale rap-	
	presentanza di fronte ai terzi e in giudizio. I soci ammini-	
	stratori dureranno in carica a tempo indeterminato.	
	Art. 3 - Sede	
	La sede della società è fissata in San Giorgio Jonico alla	
	via Toscana n. 1. La società potrà istituire sedi seconda-	
	rie, uffici, filiali, magazzini e depositi sia in Italia che	
	all'estero.	
	Art. 4 - Oggetto Sociale	
	La società, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni le-	
	gislative comunitarie, statali, regionali e, in particolare,	
	delle norme di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n.	
	155 istitutivo dell'impresa sociale, ha per oggetto l'eserci-	
	zio in via stabile e principale delle seguenti attività eco-	
	nomiche, organizzate al fine della produzione o dello scam-	
	2	

	bio di beni o servizi di utilità sociale, dirette a realizza-	
	re finalità di interesse generale:	
	- educazione, istruzione e formazione ai sensi della legge	
	28 marzo 2003, n. 53; più precisamente, l'organizzazione e/o	
	la gestione di asili nido, scuole dell'infanzia paritaria,	
	scuole elementari, comprese le prestazioni relative al vitto	
	e al trasporto dei bambini e alla fornitura di libri e mate-	
	riali didattici e, comunque, ogni attività connessa alle pre-	
	stazioni educative, istruttive e formative dell'infanzia e	
	della gioventù; - formazione extra-scolastica, finalizzata	
	alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo	
	scolastico e formativo; più precisamente, l'organizzazione	
	e/o la gestione dell'attività di ludoteca, doposcuola, baby	
	parking.	
	Nello specifico animazione, animazione con finalità educati-	
	ve, assistenza domiciliare minori, attività di educazione	
	del territorio, attività educativa all'aperto, attività edu-	
	cativa di strada, attività parascolastiche, servizi doposcuo-	
	la, pre e post scuole attività simili, Baby parking, centro	
	ascolto, centro bambini e genitori; centro di aggregazione	
	giovanile, centro di mediazione, centro di sostegno psicolo-	
	gico e/o psicoterapeutico, centro di sostegno alla genitoria-	
	lità, centro diurno, centro educativo in contesto domicilia-	
	re, centro estivo, centro ricreativo diurno, centro servizi	
	per la famiglia, consultorio familiare, affido e adozione, e-	
	3	

	rogazione di corsi, formazione e aggiornamento professiona-	
	le, istituto educativo - assistenza per minori, Ludoteca,	
	centro ludico, Micro-nido, Nido - famiglia, Nido aziendale,	
	Nido d'infanzia, Nido e strutture similari, giardini aperti,	
	piccoli e grandi spazi gioco, realizzazione di manifestazio-	
	ni, eventi culturali, conferenze e attività simili, organiz-	
	zazione di feste, servizi di mensa, servizi di produzione e	
	merchandising per la realizzazione dell'oggetto sociale, ser-	
	vizi di vacanza per minori, servizi integrativi all'infan-	
	zia, servizi nelle scuole, servizio di supporto scolastico e	
	collaborazione con le scuole, servizio per l'infanzia a domi-	
	cilio, spazio gioco.	
	La direzione didattica di tali attività, nei modi e nelle	
	forme previste dal Ministero della Pubblica Istruzione, vie-	
	ne affidata al socio Maria Franco;	
	- assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto del Presi-	
	dente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2001;	
	più precisamente, prestazioni sociali a rilevanza sanitaria,	
	così come definite nell'art. 3, secondo comma, del citato	
	DPCM 14 febbraio 2001.	
	La società può, inoltre, compiere tutte le operazioni commer-	
	ciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, compresa la con-	
	cessione di fidejussioni e/o garanzie a favore di istituti	
	di credito e/o altri soggetti privati, ritenute dai soci uti-	
	li o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale	
	4	

Art. 5 - Capitale sociale e conferimenti dei soci		
	Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00 (diecimila)	
	e viene assunto, sottoscritto e versato dai soci in parti u-	
	guali fra loro. Le quote dei soci sono liberate mediante con-	
	ferimenti in denaro per i corrispondenti importi che i compa-	
	renti riconoscono essere stati prima d'ora versati.	
Art. 6 - Utilizzo di strumenti finanziari		
	L'eventuale ricorso a strumenti finanziari, ove consentito	
	dalla legge, non potrà, conformemente all'articolo 3 del	
	D.lgs. 155/06 prevederne la remunerazione, a soggetti diver-	
	si dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati,	
	superiore di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di	
	riferimento.	
Art. 7 - Ammissione ed esclusione		
	Le modalità di ammissione ed esclusione dei soci, nonchè la	
	disciplina del rapporto sociale, sono regolate, compatibil-	
	mente con le norme del Codice Civile in materia di società	
	in nome collettivo, secondo il principio di non discrimina-	
	zione. Dei provvedimenti di diniego di ammissione o di esclu-	
	sione può essere investita, su facoltà dell'intestante, l'as-	
	semblea dei soci.	
Art. 8 - Prestazioni dei soci		
	Per l'opera svolta dagli amministratori e dai soci, a qualun-	
	que titolo, potranno essere attribuiti compensi in misura	
	non superiore a quelli previsti nelle imprese che operano	
5		

	nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salve comprova-	
	te esigenze attinenti alle necessità di acquisire specifiche	
	competenze e, in ogni caso, con un incremento non superiore	
	al venti per cento.	
	Art. 9 - Esercizi sociali, contabilità, bilancio	
	Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre	
	di ogni anno. La società, in quanto impresa sociale, osser-	
	verà le disposizioni di cui all'art. 10 del D.lgs. 155/06	
	per la tenuta delle scritture contabili e per la redazione e	
	deposito del bilancio.	
	Art. 10 - Utili, assenza scopo di lucro	
	Gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svol-	
	gimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimo-	
	nio. A tal fine, è vietata la distribuzione, anche in forma	
	indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denomina-	
	ti, nonchè fondi e riserve in favore di amministratori, so-	
	ci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.	
	Si considera distribuzione indiretta di utili:	
	a) la corresponsione agli amministratori di compensi superio-	
	ri a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi	
	o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze	
	attinenti alle necessità di acquisire specifiche competenze	
	ed, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per	
	cento;	
	b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di	
	6	

	retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai con-	
	tratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, sal-	
	vo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire	
	specifiche professionalità;	
	c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle	
	azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli in-	
	termediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti	
	percentuali al tasso ufficiale di riferimento.	
	Art. 11 - Controllo	
	Ove non sia diversamente stabilito dalla Legge, nel caso del	
	superamento di due dei limiti indicati nel primo comma del-	
	l'articolo 2435 - bis del Codice Civile ridotti della metà,	
	la società deve provvedere alla nomina di uno o più sindaci,	
	che vigilino sull'osservanza della Legge e dello statuto e	
	sul rispetto dell'assetto organizzativo, amministrativo e	
	contabile. L'attività dei sindaci eventualmente nominati	
	sarà svolta secondo le norme delle leggi vigenti in mate-	
	ria e in conformità al disposto art. 11 del D.Lgs. 155/06.	
	Art. 12 - Coinvolgimento dei lavoratori e destinatari del-	
	l'attività	
	Ferma restando la normativa in vigore, la società si impegna	
	a predisporre uno o più regolamenti aziendali che prevedano	
	forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari del-	
	le attività. Per coinvolgimento deve intendersi qualsiasi	
	meccanismo, ivi comprese l'informazione, la consultazione o	
	7	

	la partecipazione, mediante il quale lavoratori e destinata-	
	ri delle attività possano esercitare un'influenza sulle deci-	
	sioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa,	
	almeno in relazione alle questioni che incidano direttamente	
	sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei	
	servizi o scambiati.	
	Art. 13 - Durata	
	La durata della società viene convenuta dalla data della sua	
	legale costituzione fino al 31 (trentuno) dicembre 2080 (due-	
	milaottanta) . Essa si intenderà prorogata per un altro anno,	
	e così di seguito di anno in anno, qualora sei mesi prima	
	della sua naturale scadenza, o di quella di eventuali proro-	
	ghe, uno o più soci non abbia dato disdetta agli altri soci	
	mediante lettera raccomandata.	
	Art. 14 - Disposizioni finali	
	Per tutto quanto non previsto dal presente atto le parti fan-	
	no espresso riferimento alle norme sancite da Codice Civile	
	in materia di società in nome collettivo e dal decreto legi-	
	slativo 24 marzo 2006, n. 155 in materia di impresa sociale.	
	Le spese del presente atto come per legge.	
	Il presente atto sarà depositato entro trenta giorni da oggi	
	presso l'ufficio del Registro delle Imprese di Taranto per	
	l'iscrizione nell'apposita sezione.	
	I costituiti, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, consentono il	
	trattamento dei loro dati personali.	
	8	

9

11 di 11